



I VECCHI ED I NUOVI ORIZZONTI

DEL

DIRITTO PENALE

LEZIONI DUE

DEL PROFESSORE

GIAMPAOLO TOLOMEI

RIAPRENDO IL SUO CORSO DI DIRITTO E DI PROCEDURA PENALE

NELL'ANNO ACCADEMICO 1886-87 ALL'UNIVERSITÀ

DI PADOVA

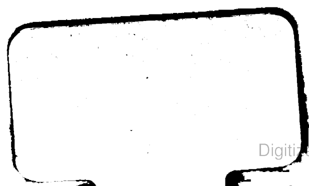


DRUCKER & TEDESCHI

VERONA | PADOVA
Libreria alla Minerva | Libreria all'Università

1887





All'amico e Collega
Prof. Luigi Lucchini
l'autore

Crim.

I VECCHI ED I NUOVI ORIZZONTI

DEL

DIRITTO PENALE

LEZIONI DUE

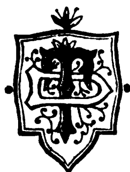
DEL PROFESSORE

GIAMPAOLO TOLOMEI

RIAPRENDO IL SUO CORSO DI DIRITTO E DI PROCEDURA PENALE

NELL'ANNO ACCADEMICO 1886-87 ALL'UNIVERSITÀ

DI PADOVA



DRUCKER & TEDESCHI

VERONA — Libreria alla Minerva | PADOVA — Libreria all'Università

1887

Padova — Stabilimento Prosperini — 1887

LEZIONE I[a]

I VECCHI ORIZZONTI DIFESI

GIOVANI EGREGI,

Se vi fu anno accademico, nel quale io, riaprendo il corso delle mie lezioni sul diritto e sulla procedura penale, sentissi la convenienza, e, sono per dire, il dovere di riaprirlo cominciando direttamente col mettere in chiaro ed in sodo i principii supremi, dai quali tutto lo informo, esso, lo attesto senza esitazione, è per me quest'anno. Imperciocchè oggi più che mai si è fatta intensa ed aspra la lotta, che contro la teorica, cui da lunghi anni professo, ed intendo tuttavia di professare, è combattuta (1).

È lotta promossa e gagliardamente mantenuta viva da una eletta di colti e fervidi ingegni, i quali, aspirando al bene dell'umanità, credono, nelle rette loro intenzioni, che la pace da darsi alla travagliata società civile colla legislazione penale, sia da raggiungersi per altra via da quella che da secoli venne finora calcata.

Essi vogliono nuovi orizzonti, come in tutta la filosofia, così nel diritto penale; ed ammirando le conquiste fatte dalla mente umana sulla fisica natura me-

diante il metodo sperimentale e d'induzione, hanno fermato nell'animo loro, che pari conquiste si possano fare anco sulla natura morale, e precipuamente sulla scienza giuridica penale, se l'identico metodo venga adoperato.

Questi nuovi insegnanti adunque gridano il bando ad ogni *apriorismo*; e non permettono che si accetti altro metodo che l'empirico, lo *a posteriori*.

Ed avvegnachè ritengano, che la scuola penale finora prevalente sia tutta ed esclusivamente fondata su quell'*apriorismo*, che, secondo loro, deve bandirsi, quasi avesse ormai fatto il suo tempo; così si spingono innanzi col nome di scuola criminale, a cui spetti l'aggiunto di *positiva*; ed acclamando per nuovi gli orizzonti, che propongono, chiamano classica, antiquata la scuola a cui tentano di sostituirsi.

Non appena la lotta fu dichiarata, furono pronti i valentissimi capitani della scuola classica ad accettarla; e pugnarono; e a loro altri pur valentissimi si aggiunsero, accorrendo in loro aiuto. Ed io medesimo, o miei cari, diedi per le stampe il conto di alcuni dei lavori de' miei riveriti colleghi e commilitoni nella difesa della classica scuola, alla quale mi onoro di appartenere (2). Senonchè la scuola positiva de' nuovi orizzonti, tocca al vivo testè da un celebre articolo, che nella Nuova Antologia di questo anno, scrisse l'onorevole Aristide Gabelli, a difesa della scuola classica; insorge ora a forze unite con recentissimo lavoro collettivo di alcuni dei suoi maggiori capitani, quali sono gli illustri Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo e Giulio Fioretti; e sotto il titolo di « Polemica in difesa della scuola criminale positiva » ritenta la prova e combatte (3). Ond'è che io per dovere del mio ufficio d'insegnante, non posso, non devo rimanermi nel silenzio, e a voi, giovani egregi, che mi onorate della vostra fiducia e siete i miei

scolari, devo dire francamente se io abbia da mutare od almeno da modificare, ed in che, le dottrine fin qui professate, o se debba tenerle più che mai ferme nella loro interezza, e per quali cagioni. La quale mia ripetuta professione di fede scientifica penale, valga tanto per voi, che cominciate in quest'anno il biennio, quanto per voi che lo compite (4). Imperciocchè per gli uni è premessa luce, che illumina il campo, che devono percorrere, e ne facilita il corso ; per gli altri è conferma dello indirizzo avuto; è incoraggiamento maggiore a seguitarlo, e a fornirlo alacremente.

Vi esporrò adunque dapprima le accuse, o, se vi piaccia meglio, le obbiezioni, che la scuola positiva dei Nuovi Orizzonti promuove contro la classica degli Orizzonti Vecchi — vecchi sì; ma tuttavia permanenti, — e ve le dimostrerò infondate. Difèndo i vecchi orizzonti, ed è questa la materia della presente lezione.

Poi vi esporrò la teorica, che nel luogo della nostra la nuova scuola propone, e vi dimostrerò che nè la logica, nè la pratica possono ammetterla così com'è proposta. Farò cioè la critica de' Nuovi Orizzonti, e sarà la materia della lezione ventura.

Conchiuderò facendo voti, che, chiariti gli equivoci, tolte le questioni di parole, ponderata la sostanza, moderata la generosa ambizione del plauso della novità, comprendano i nuovi che se vogliono correre dirittamente alla meta, è mestieri che ai vecchi si colleghino, ed il consiglio e l'opera de' vecchi non rigettino; e si troveranno condotti insieme, anche senza forse avvedersene, in quel giusto mezzo, nel quale le ricercate verità e la giustizia hanno la secura e stabile loro sede.

Però finchè la pace tanto desiderata si ottenga, accettino i combattenti il provvido mio consiglio di non dimenticare giammai, che la scienza vuole il calmo e

sereno discutere, e non lo ingiurioso personale altercare — combattere l'errore; ma rispettare ed amare lo errante. Almeno è questa la legge, alla quale da parte mia ho la coscienza di avere costantemente obbedito, ed alla quale obbedirò fedelmente.

Le obbiezioni, che la nuova scuola, detta criminale positiva, muove contro la nostra, sono varie di specie e di forma. Una però è la vitalissima, perchè se vera fosse, la nostra scuola sarebbe condannata a perire, o a trasformarsi siffattamente che poco sarebbe più morte. Imperciocchè l'obbiezione va contro il principio fondamentale del diritto di punire, del principio che giustifica la legittimità della pena; e voi lo sapete, giovani egregi, che lo elemento vitale di una scienza è la verità da lei assunta come suprema e fondamentale, la cui mercè discoprire e giustificare tutte le altre congeneri, dalla coordinata serie delle quali la scienza risulta ed è fatta consistente. Se cancellate la suprema, cadono con lei le altre, che da lei dipendono; o, seppure possono reggere singolarmente da sè, devono invocare altra suprema, che le coordini e giustifichi, e la scuola non è più quella. — Or dunque è contro la vitalissima obbiezione che oggi concentro la mia difesa; nella persuasione che, risolutala, dimostrandola infondata, sia poi facile per voi avere la soluzione delle subordinate e di minore rilievo; ed io non istancherò oggi di troppo la pazienza vostra, tanto più che di queste vi toccherò qua e là, data occasione, nel corso delle future lezioni.

La vitalissima delle obbiezioni è, che la nostra scuola pecca di un apriorismo fantastico; e perciò poggia sopra un fondamento, che non ha base solida, qual'è il preteso libero arbitrio, costituito prima radice dell'u-

mana libertà, la quale non essendo che pura illusione, ci fa creare un edificio armonicamente bello; che pare abbia corpo e consistenza; ma non è che un fantasma che deve farsi scomparire, perchè nel mondo concreto e reale devono accettarsi per verità quelle sole, che reggono alla prova dei fatti, e per conseguenza le sole dedotte a posteriori. Oggi, si dice, l'antropologia, la fisiologia e la psicologia, studiate a dovere dimostrano l'erroneità dei principii fondamentali della scuola classica e delle principali disposizioni delle odierne leggi penali, ed è necessario che si proceda ad una grande riforma e di quella e di queste. Gli orizzonti della classica sono, si dice, al declinare, e devono cedere il loro luogo ai nuovi, che vengono innanzi rapidamente rischiarati dalla fulgida luce dell'antropologia e specialmente della psicologia sperimentale.

Rispondo. — Che il diritto di punire, nei riguardi della società civile, e come scienza e come legge abbia per suo obbietto le azioni dell'uomo e del cittadino in quanto debbano sottoporsi a punizione, i nuovi orizzonti lo ammettono come lo ammettono i vecchi.

L'uomo, che delinque; la società, che lo punisce; ecco i temi della scienza e della legislazione penale. Di accordo. Conoscere dunque l'uomo, conoscere la società in generale e la civile precipuamente, è indispensabile a lui, che voglia conoscere il diritto di punire nell'intrinseca sua natura e nelle sue applicazioni.

L'antropologia e la sociologia sono dunque discipline, delle quali non può fare senza chi voglia rettamente e pienamente risolvere i molti e complicati e difficili problemi del giure punitivo. Nè la classica scuola ha mai professato un'opinione contraria. Essa invece, riconoscendo la necessità di quelle discipline, riconobbe altrettanto la necessità della divisione del lavoro scien-

tifico, e si compiacque dell' aiuto e del soccorso di loro, che a quelle dedicano propriamente gli speciali loro studii e ne invocò e ne invoca i risultamenti.

Ma, pur troppo! domandando agli antropologi ed ai sociologi i risultamenti de' loro studii, ne abbiamo risposte tanto disparate e perfino contradditorie, da farci dubitare di scoprire la verità e di avere una norma secura alla nostra condotta. Eppure la umanità vive, cammina, opera, progredisce, e lasciando all' un giorno di cancellare i commenti delle opinioni dell' altro, sta ferma ai dettami della immutabile sua essenziale natura; all' impero delle immutabili sue leggi, e svolge e perfeziona l' attività sua propria.

Che dunque doveva fare, che fece la classica scuola? Accettare quei risultamenti degli studii antropologici e sociologici, che all' umana natura, manifestantesi nei fatti universali e costanti, siano i più corrispondenti. Del che la scuola positiva non può darle biasimo. È lo stesso Professore Lombroso, che nella Polemica (pag. 43) scrive: « Uno dei caratteri propri del vero è quello di permanere eterno; di ripullulare più vivace appena parve cadere soffocato sotto gli orpelli della moda, le pastoie della rettorica e gli sterili sforzi dei grandi ingegni ». — Antropologia e sociologia vogliamo dunque anche noi; ma quelle che siano appoggiate sul fatto accertato, e che ci vengono con sicurezza offerte dalla indiscutibile osservazione e dalla esperienza. In questo senso ammettiamo noi pure che debba essere positiva la nostra scienza.

Ma che perciò? Dovremo forse perciò rigettare del tutto l' apriorismo, la metafisica? Noi, anche volendolo non vi riesciremo realmente. E facendolo, sconfesseremo la scienza — saremo in contraddizione. Chè non vi è scienza, per quanto si voglia sperimentale, che possa

far senza dell' apriorismo — il ragionamento ci vuole; ed il ragionamento esige apriorismo e metafisica. Ed in verità l' esperienza la facciamo per ottenere la induzione che ci conduca alla ricercata verità, che poniamo come legge irrefragabile, come principio supremo fondamentale; e poi da questo deduciamo o leggi o verità, che sentiamo il bisogno di discoprire ulteriormente; e, così facendo, componiamo una serie di concetti, d' idee, che confrontiamo astrattamente fra loro, e formiamo i giudizii e i raziocinii, che non sono cose fisiche, ma psichiche, mentali, soprassensibili, dunque metafisiche. Dunque, traendo dai fatti le norme, veniamo dall' a posteriori all'a priori senz' avvedercene. — Ve lo dica la statistica, chè coi suoi dati e co' suoi numeri vi vuole ammaestrati di certe leggi, di certi canoni, che debbano ritenersi per verità supreme, da invocarsi poi per le pratiche applicazioni.

I capi della scuola positiva moderna, che rigettano quasi cose ridicole l' apriorismo, la metafisica; e mettono fra le astruserie metafisiche il principio di contraddizione, e quello della causalità, ed il ragionare dell' io non io, dell' essere non essere, ne fanno poi eglino medesimi grande uso, perchè, sebbene non le accennino coi loro nomi vecchi, pure le mettono in atto facendo induzioni, argomentazioni, deduzioni, e fissando leggi che mancherebbero di fondamento, se la metafisica non venisse a soccorrerli ne' loro ragionamenti.

Vogliono scienza; e senza principii che fondino un a priori, indarno lavoreranno per la scienza.

Noi siamo con loro, se, dicendo di non ammettere nel diritto penale l' apriorismo, intendono di non ammettere il sistema degli spiritualisti puri ed esclusivi, che dando nel trascendentalismo, nell'idealismo, ossia nel puro razionalismo, ommettono la parte sensitiva dell'uomo che pure non deve dimenticarsi.

Ma non siamo poi con loro se pretendono di escludere l'apriorismo per non ammettere che la sola parte corporea sensitiva, considerando la immateriale dello intelletto e della volontà come prodotto meccanico dei sensi e del cervello.

La nostra scuola dovendo ricorrere a supremi principii filosofici, per dedurre quelli che siano i direttivi della scienza e della legislazione penale, nei rapporti della società civile, non accetta il supremo principio dell'assoluta giustizia — il teocratico, l' etico puro ed assoluto — appunto perchè principio dello esclusivo spiritualismo, che riguarda l'anima solamente.

Ma non accetta neppure il principio esclusivamente utilitario, perchè la costringerebbe al sensismo puro, alla sola vita dei sensi.

Se dunque la nuova scuola positiva intende che studiamo l'antropologia appoggiata sul fatto, e cioè la fisiologia e la psicologia integralmente, ed unite, che conducono allo studio dell'uomo dei sensi e dell' uomo della ragione — corpo ed anima — sistema ecletico — noi siamo con lei. Ma se, rigettando l'a priorismo, intende di accettare il sistema dei puri esclusivi materialisti, noi non potremo mai venire a lei, perchè non ci dà tutto l' uomo; non ci dà completi i risultamenti della vera antropologia. Imperciocchè noi non possiamo negare di sentire in noi stessi una sostanza distinta dal semplice composto della carne, delle ossa, de' nervi, del cervello e degli organi sensorii, ossia distinta dal corpo con funzioni ben differenti; e sia che la si chiami *anima*, come noi la chiamiamo; sia che *psiche*, come la scuola positiva; essa è altra cosa dal corpo, e le funzioni materiali o fisiche sono altre dalle spirituali o psichiche.

Studiare l'uomo di fatto, è studiarlo nel fisico e nel morale, e cioè come animale sensitivo e come ani-

male ragionevole. L'uomo del mondo fisico e del mondo morale.

E già mi conforta lo scorgere che in ciò coi vecchi convengono i nuovi orizzonti. Ed in vero leggiamo nella Polemica ripetersi ad ogni occasione «lo studio esclusivamente fisico dell'uomo essere unilaterale ed incompleto (pag. 75); essere un errore il credere che la nuova scuola non tenga conto alcuno della parte morale, e si curi solo dei muscoli, delle ossa e dei nervi (pag. 76). L'uomo delinquente venire studiato dall'antropologo della nuova scuola nei due aspetti fondamentali ed inseparabili della vita animale ed umana, nella costituzione organica e nella costituzione psichica» (pag. 76).

Vecchi e nuovi orizzonti andiamo adunque d'accordo nell'ammettere il doppio ordine di leggi, a cui l'uomo è soggetto; e cioè a quelle dell'ordine fisico, ch'egli ha comuni con tutti gli altri esseri organici ed inorganici; ed a quelle dell'ordine morale, o morali, che come tali non possono essere che proprie di lui, il quale oltre di avere la qualità di sensitivo ha la specifica di ragionevole.

Per la natura sensitiva è soggetto alla legge, che la natura insegna a tutti gli animali; ma per la ragionevole, è collocato in un piano altamente superiore a quelli di tutti gli altri; nel quale e dal quale egli ha su tutti gli altri un dominio.

Dunque siamo d'accordo essere necessario alla piena e completa cognizione dell'uomo di congiungere insieme le dottrine attenenti alla parte materiale corporea (fisiologia, anatomia, patologia, frenologia ecc.) ed alla immateriale dell'anima (psicologia, psichiatria, ecc.) Nè la nostra vecchia scuola, nè le legislazioni che furono e che sono, hanno disconosciuto nè disconoscono

il bisogno dei lumi di quelle dottrine, chè anzi gli hanno sempre invocati per decidere sulla natura e sulla efficacia degli atti umani nei rapporti colle leggi d'ordine morale: in breve, per decidere se da mente sana o da malata procedano; e se valgano a produrre gli effetti giuridici — diritti ed obbligazioni — che dalle leggi sono determinati.

E voi, giovani egregi, ne avete già una prova nell'obbligo che vi è imposto di frequentare la medicina legale nella sua ampiezza. Studio certamente interessante, non solo alla soddisfazione di una nobile curiosità, ma puranco alla soddisfazione per noi di una necessità giuridica. Chè non possiamo risolvere i difficilissimi problemi sulla esistenza della responsabilità penale ben intesa, se non colle nozioni le più esatte di psicologia, la quale ci obbliga allo studio della psichiatria, della frenologia e frenopatia e loro sussidiarie. Chè la nostra scuola non fu mai sì fuori del mondo reale, da disconoscere, che degli organi sensori ha da valersi l'anima quaggiù nelle sue operazioni, e che se grande è lo influsso del morale sul fisico, è pur grande e forse più quello del fisico sul morale.

La scuola classica adunque non può rigettare nè rigetta il concorso del Lombroso e dei seguaci di lui, anzi sarà sempre a loro gratissima della assidua zelante cooperazione; ma purchè e finchè in modo certo e securo le diano da conoscere a quale stregua giudicare la mente sana, ripeto, e la malata. Lo studio sulla localizzazione delle funzioni cerebrali, nei riguardi delle funzioni psichiche, è senza dubbio importantissimo; e noi fortunati se ne otterremo la certezza, perchè avremo il modo di conchiudere con tranquilla coscienza, che mancando quel tale organo o essendo imperfetto o viziato, mancherà o sarà viziato

l' esercizio della facoltà psichica indispensabile a dare all' atto la qualità di umano. Per noi siano benedetti quegli studii e quei lavori; ma purchè le vane ipotesi non si arroghino la potenza di realtà, nè intendano di cancellare le leggi, che il fatto accertato rende evidenti al senso comune. — Allo studio dunque della psicologia vada pure congiunto l'altro della fisiologia.

Anche la nuova scuola positiva, sebbene attribuisca grande importanza, anzi paia che alla fisiologia dedichi lo studio maggiore, pure dà benanco importanza alla psicologia; e l'illustre E. Ferri mi dice di voler anch'egli che sia studiata. Egli però vuole che « per psicologia si debba intendere le idee, i sentimenti e le *azioni*, perchè queste, egli dice, sono inseparabili da quelli, come il diritto dal rovescio di una stoffa. » (Polemica pag. 78).

In ciò non convengo per intero. Imperciocchè le idee, i sentimenti, le azioni hanno bisogno di origine: hanno bisogno di facoltà che li creino. Ond' è che convengo che anche delle idee, dei sentimenti e delle azioni si occupi il psicologo; ma deve anzitutto occuparsi delle psichiche facoltà donde procedono. Altrimenti correremo il pericolo di errare sul giudizio dell' azione e sulla psichica natura di lei, come pur troppo avviene di frequente per l' ignoranza intorno alle psichiche facoltà ed alle loro funzioni. — Ed ammetto che anche le azioni siano materia della psicologia; ma solo in quanto si considerino in astratto, nella loro generalità; e cioè per determinare i caratteri in generale necessari a costituirle *umane*, e distinte dalle meccaniche, comuni all' uomo e agli altri animali. Considerate altrimenti, sono materia o della fisica o di qualunque altro ramo delle scienze morali e non dello speciale della psicologia.

E neppure convengo che le idee e i sentimenti siano inseparabili dalle azioni come il diritto dal rovescio di una stoffa, perchè le azioni, sono invece le identiche idee e gl' identici sentimenti realizzati — posti in atto — non dunque il rovescio, ma il diritto della medesima stoffa fatta, cioè di quella ch' era prima ideata. E questo è importante di avvertire, perchè dal possibile al reale, dal concetto al fatto c'è un tratto nel quale interviene un altro movente, che l'uno all'altro termine congiunge; e parmi che da quella scuola sia dimenticato — il divenire esige una forza che lo crei divenuto.

E qui sta l' indagine della psicologia, la quale non deve lasciarsi sfuggire i fatti che la coscienza evidentemente rivela. È da questa, che la vecchia scuola ha tratto e trae la notizia delle facoltà dell' anima (psichiche) necessarie, secondo lei, a fondare l' umana responsabilità. L' analisi la condusse a conchiudere che in ogni atto per essere umano, cioè fonte di diritti e di obbligazioni, devono intervenire le tre cardinali facoltà — l' intelletto, che lo concepisce (lo scire) — la volontà, che delibera di tradurlo in atto (il velle) — la forza, che muove l' organo che atto lo rende, forza esecutrice (il posse). Delle quali facoltà la prevalente nell' atto è la volontà, perchè a lei spetta il deliberare, a lei muovere la forza per eseguirlo. Ond' è che le scienze morali, e noi con loro, abbiamo fatto sinonimo l' aggettivo *volontario* all' aggettivo *morale*.

Ma poichè alla volontà l' atto non può logicamente attribuirsi, se non in quanto essa ne sia la vera esclusiva causa efficiente — « l'autrice » — così per esserle imputato in modo da chiamarla a renderne il conto, è necessario ch' ella abbia agito coll' attività sua propria — spontaneamente — altrimenti l' atto non è di lei, ma della causa che glielo fece produrre.

Ciò posto, invochiamo pure l'esperienza ed esaminiamo come agisca la volontà e quali siano gli atti psichici di lei.

La volontà per sua natura e per sua destinazione deve tendere al bene. È la legge del cosmo che vuole la conservazione degli esseri e il loro perfezionamento. Non appetiamo che il bene; la volontà, facoltà che appetisce, non può appetire che il bene. Rifugge il male perchè vuole il bene. Ma il concepire ed il valutare il bene, è funzione dello intelletto, e perciò la volontà non può appetire che ciò che per bene l'intelletto le rappresenta. Dunque fin qui l'analisi psicologica ci presenta una volontà necessitata, vincolata sotto due rapporti: 1° quanto alla tendenza che dev' essere sempre al bene; 2° quanto al bene, perchè non può essere che quello che l'intelletto le mette innanzi, e cioè il bene a lei noto — all'ignoto non può essere trascinata — è l'intelletto che a questo si voglie e lo ricerca e lo costringe a disvelarsi. La volontà non l'appetisce che resole noto.

Ma quand'è così, voi, egregi giovani, mi direte che la nuova scuola positiva ha ragione, perchè posto vero ciò che ora esposi, non solo scompare la libertà dell' arbitrio, ma scompare altresì la volontà come facoltà stante da sè, siccome da quella scuola è insegnato. Imperciocchè, dato che la volontà sia trascinata, e costretta a tendere al bene, e a riconoscere per bene quello, che per bene le presenta l'intelletto, essa non ha più un'attività sua propria, non più si muove da sè; ma è mossa dalla forza dello intelletto e produce gli atti che l'intelletto le fa produrre.

Ma, miei cari: sta qui appunto l'errore di quella scuola, qui il difetto dei nuovi orizzonti. Essa crede di aver compiuta l'analisi degli atti psichici tutti, quando

ha scoperto quei due che rivelano una condizione non libera, ma necessaria. Ma siamo coerenti. — Vogliamo psicologia sperimentale, positiva? Ebbene andiamo innanzi nel consultare l'esperienza; essa ci dirà che altri atti psichici abbiamo ancora da analizzare oltre quei due; anzi per forza di quei due; e quelli da esaminarsi sono propriamente i decisivi. Vediamolo.

La volontà tende al bene per necessità di sua natura e di sua destinazione. Lo ammettiamo. Ciascuno di noi lo prova ad ogni istante, chè ciascuno vuole il suo meglio, vuole la sua conservazione, la sua felicità. Ma finchè si dice « la volontà tende al bene », non si determina e quale sia e quanto sia questo bene. Esso viene indicato in astratto, nell'assoluto e nello infinito. Si accenna dunque ad una volontà che tende al bene assoluto. Ma l'uomo individuo è concreto, ed agisce in concreto; e dai generali e dall'assoluto deve, per operare, venire ai particolari, dov'è il relativo. Portiamo dunque su questi l'osservazione; facciamone l'analisi. L'intelletto, la cui funzione è di concepire e di giudicare, mette innanzi alla volontà di ciascun individuo i beni ed i mali in particolare, e perciò nel quale e nel quanto; ed eccita e muove la volontà ad appetirli, e lascia a lei la podestà della scelta. Essa è che delibera, determina, decide, elegge. Essa è che allora diviene l'arbitra della scelta; diviene la causa efficiente dell'atto, il quale realizza la eletta idea. Ond'è che la legge agisce sulla volontà agendo dapprima sull'intelletto, perchè comprenda; ed indi alla volontà dichiari ciò ch'è da farsi o da omettersi. Ma l'intelletto stesso può ad un tempo rappresentare alla volontà altre idee, altri beni, perfino contrari ai proposti dalla legge; e la volontà ha la scelta. Ed ecco pronta la esperienza ad avvertirci del perchè importi sommamente che illuminato

rettamente sia l'intelletto e rafforzata la volontà. L'esperienza ci dimostra la importanza sociale somma della istruzione e della educazione. È nella scelta dei particolari che la volontà esercita la sua signoria; è là che gode la sua libertà.

Nè mi dite che lo intelletto la determini e la vincoli co' suoi motivi, perchè l'esperienza vi prova che dai motivi ella non si lascia vincolare.

I motivi non costringono la volontà; essi sono tutt'al più i suoi consiglieri.

Difatti, ella talvolta non li conosce neppure; talvolta vi fa contro, e sempre li tiene distinti dall'obbietto a cui tende, da ciò che vuole. — Altro è il voluto, altro il motivo per cui lo si vuole.

Se dunque la classica scuola imputa alla volontà non il motivo, ma l'azione voluta, essa è logica e corrisponde alla realtà delle cose; perchè dell'azione e non dei motivi la volontà diviene la causa efficiente; e perciò deve rispondere delle conseguenze non dei motivi, ma dell'azione voluta.

E pertanto non solamente nel penale, ma benanco nel civile, anzi in tutte le materie dell'umano operare, non possiamo ammettere che alla volontà si attribuisca veruna conseguenza d'ordine morale, che non sia prodotta da lei quale causa libera ed indipendente.

È per forza di cotesta esperienza, che per vincolare la volontà si ricorre ai precetti ed ai divieti colle minacce e colle promesse, colle istruzioni e coi consigli, ond'ella dia l'esistenza più presto all'una che all'altra deliberazione, e spinga gli organi relativi all'azione.

E di questa sua dote è gelosissima, chè in ogni atto della vita umana intende di farsela rispettare, perchè dote di sua esclusiva proprietà.

« Lo maggior don, che Dio per sua larghezza
Fosse creando, ed alla sua bontate
Più conformato, e quel ch' Ei più apprezza,
È della volontà la libertate,
Di che le creature intelligenti,
E tutte e sole fure e son dotate. »

Ed ora possiamo risolvere più direttamente le difficoltà che la nuova scuola posititiva ci oppone,

La volontà, dice Ferri con Ribot (5), come facoltà da sè stante non esiste; essa non è che un' astrazione di tutti i singoli atti volitivi dipendenti da motivi determinanti. L' *io voglio* constata una situazione, ma non la costituisce. « Fu Socrate (è ancora Ferri che obbietta), che imaginò che l' uomo possegga il libero arbitrio; e gli spiritualisti del medio evo fecero propria quell' idea e la tramandarono ai successivi; e la scuola classica invogliandosene, non ha saputo ancora svincolarsene. Miei cari, *atti* non possiamo avere senza l' *agente* che li produca; e se sono atti *volitivi*, l' agente che li produce sarà pur esso *volitivo*, distinto dall' agente che offre l' oggetto da volersi, e perciò sarà esatto il dire che l' agente, che dà gli atti volitivi è la volontà. E poichè questa è la creatrice di atti suoi propri, ne segue che divenga podestà o facoltà da sè stante, come per tale la coscienza comune la riconosce.

E se dite che l' *io voglio* constata una situazione, ma non la costituisce, è ragionevole che vi si risponda, che constatare qualche cosa vale accertarne l' esistenza, e se l' io voglio constata una situazione, vuol dire che la situazione è costituita; ed è quella appunto che viene creata dall' esercitato potere della volontà.

Nè fu Socrate il primo a proclamare la libertà dell' umano volere, per chiamarlo a rispondere delle conseguenze dell' atto voluto. Essa libertà fu avvertita e

manifestata ben prima. Essa si tenne come inerente nell'uomo quale sua facoltà, dacchè si ebbe memoria d'uomini. Mosè, che scrisse la sacra storia della creazione del mondo, e dell' uomo, ci narra, che Dio creò l' uomo costituendolo superiore a tutte le altre specie; e che l'autorizzò di valersene di tutte da padrone, eccettochè del frutto dell' albero della scienza del bene e del male sotto pena di morte se avesse disobbedito. Dunque, secondo Mosè, fu data all' uomo da Dio la facoltà della scelta fra l' obbedire, e il disobbedire, a cui doveano poi tener dietro le conseguenze. — E Mosè che così narra, testimoniava cotale sentimento ben prima che Socrate ce lo insegnasse.

Ben dunque a ragione l' onorevole Aristide Gabelli nel celebre suo articolo ebbe a dire, che la libertà del volere è naturale ed indistruttibile sentimento dell' umanità, contro il quale s' infrange qualunque opposizione.

Ed il dottissimo ed espertissimo filosofo Antonio Genovesi nella sua Diceosina (libro I, Capo I, pag. IV e Capo IV pag. V) avvertiva, « che la signoria di noi, che si dice libero arbitrio, è signoria che si sente e non si prova, come si sente e non si prova il sentire, il pensare e l' appetire. L' atto di scegliere dimostra che siamo liberi e quest' atto si sente e non si prova. I sofismi (dic' egli) possono imbarazzar la ragione, ma non faran mai che un sentimento non sia sentimento in quel che si sente ».

E fosse per avventura anche vero quello che Ferri ci va opponendo, che cioè milioni e milioni d' uomini non ci parlano espressamente di libero arbitrio (vedi Polemica, pag. 105) — che monta? Guardiamo i fatti loro e vedremo che nelle loro leggi, negl' istituti loro, nelle loro amministrazioni, coi loro precetti, coi loro

divieti, colle loro sanzioni rivelano manifestamente l'intimo loro convincimento esservi il libero arbitrio, l'umana libertà. I provvedimenti che tendono a dirigere la volontà, non si darebbero (ripetiamolo, perchè osservazione che sfugge troppo facilmente) se non si credesse che ella potesse agire altrimenti perchè libera.

Dunque la scuola classica, fondando l'umana responsabilità sulla libertà morale o libero arbitro, è logica e corrisponde alle esigenze dell'umana natura tanto considerata idealmente, quanto nelle ferme e costanti manifestazioni delle sue opere.

Da questa teorica la scuola classica è condotta a studiare il *delinquente* per decidere se ed in quanto lo debba giudicare veramente tale. Perciocchè tale non può giudicarlo se non in quanto egli sia la causa volontaria dell'atto, che deve produrre effetti d'ordine morale, quali sono i giuridici penali. Il quale atto essendo il reato ella ha perciò ragione di dichiarare il reato *ente giuridico*.

Ma non è poi fondata la taccia che le si dà di concentrare cioè tutta l'attenzione all'ente giuridico, il reato, ed alla pena; e nulla curarsi del delinquente.

Si confronti tutto quello e quanto circa il delinquente ci espongono i nuovi orizzonti con tutto quello e quanto la scuola classica va minutamente ponderando come efficace a togliere o a modificare la penale responsabilità, e si vedrà che tutti quegli elementi che i nuovi orizzonti vogliono calcolati a ben conoscere il deliquente, tutti ella pure li calcola per la medesima ragione, avendo grande efficacia sull'elemento morale del reato, che deve entrare nel calcolo della responsabilità.

Anzi tanta importanza mette a ciò, che, diffidente di sè medesima, invoca l'aiuto e la perizia degli studiosi dell'antropologia, ed in particolare della psichiatria, per

sapere da loro fondatamente se chi quella data azione ebbe compiuta, la compiè o non nella pienezza dell'umana libertà, per giudicarne indi della moralità degli effetti e per decidere dei diritti e delle obbligazioni che legalmente da quest'azione devono derivare. — Dunque studia il delinquente non altrimenti che lo vogliono studiato i Nuovi Orizzonti.

E qui mi arresto, giovani egregi, colla speranza di avere trasfuso in voi il convincimento, che forte è in me, che l'edifizio scientifico penale, che i vecchi orizzonti vi presentano fondato sull'umana libertà, sul libero arbitrio, è un'edifizio che ha solido il fondamento, anzi l'unico solido, perchè poggiato sull'essenza stessa dell'umana natura, la quale da per tutto e con tutta energia fa valere la sua forza. — Naturam expellas furca, tamen usque recurret.

Che se tuttavia voi pure vogliate ripetere con quella scuola, che l'esistenza dell'umana libertà, il libero arbitrio, è un'illusione, io, vedendo che cotanta illusione, venuta giù dagli uomini primitivi si conserva costante ed universale, e che è benefica e confortatrice, ed all'umana dignità più conformata, onde da tutti è voluta ed accarezzata, io dal mio cuore emetterò il grido: deh non la togliete! il volere è potere; è fabbro di grandezza e di felicità.

Ed in questo convincimento permettete che vi dica « vogliate bene a voi stessi, alla famiglia, alla patria studiando assiduamente, profondamente per la verità e per la giustizia; e me pure vogliate amare, chè sarò la volonterosa vostra guida nell'arduo cammino che insieme dobbiamo percorrere ».

Nell'altra lezione esamineremo i Nuovi Orizzonti.

LEZIONE IIª

I NUOVI ORIZZONTI

OSSERVATI DALLA RAGIONE E DAL FATTO

Giovani egregi,

Negato il libero arbitrio, negata l'umana libertà vi è o no responsabilità penale? e se sì, su che si fonda?

La scuola classica, perseverando nelle idee e nei sentimenti, che l'umanità tutta quanta ha fin qui manifestato, negò costantemente che vi sia responsabilità penale senza la libertà dello arbitrio nell'operante; e distinse gli atti dell'uomo dagli atti umani, sottoponendo quelli alle leggi dell'ordine sensitivo o fisico — materiale —; questi alle leggi dell'ordine morale — immateriale, spirituale —: e guardò nella pena una conseguenza d'ordine morale; e perciò da prodursi da un atto che cada sotto la sanzione di leggi di quest'ordine, e non soltanto dell'ordine fisico.

Questa è la verità che vi dimostrai nell'antecedente lezione, risolvendo i dubbii e le difficoltà, che la nuova scuola positiva criminale ci va opponendo.

Questa scuola però non si accontenta del tentativo di disfare l'antichissimo edifizio; ma ci presenta il disegno dell'edifizio nuovo da surrogare allo smantellato,

erigendolo sulle medesime basi — antropologia e sociologia — ma ridotte ad altra forma.

È disegno che si possa accettare? L'edifizio, che vorrebbe erigere è proprio conforme all'umana natura? se eretto, ne soddisferebbe i bisogni?

Esaminatolo con tutta l'attenzione reclamata dalla importanza dell'oggetto, noi, della scuola classica, dobbiamo rispondere negativamente.

La teorica, che la nuova scuola ci presenta, è contraria alla essenza dell'umana natura, e perciò sarà sempre contraria al bene dell'umanità fino a tanto che l'ente uomo non cambi natura, e divenga di altra specie diversa da quella di cui è.

La nuova scuola ammette la distinzione del mondo fisico dal morale; ammette che il diritto appartenga a questo e non a quello; ammette il bisogno morale di giustificare la legittimità della pena, che lo Stato nell'ordine morale dà all'individuo delinquente; ma poi ci trasporta e ci lega al solo ordine fisico, e converte il il diritto in mera forza brutale, e l'individuo delinquente, in una vittima sfortunata che deve subirla. — A quale prò studiare l'uomo per governarne la condotta quando si ritenga che le azioni di lui siano i *necessarii* prodotti di quel modo di essere di lui, tale quale si trova al momento dell'azione? Allora si avrà ragione altresì di ritenere che quelle azioni provochino necessariamente la reazione della società, che dispiega così tutta la sua forza repulsiva senza d'altro curarsi che dell'azione nella sua forza esterna. Necessaria l'azione, necessaria la repulsione. È la lotta delle fisiche forze sempre in giuoco tra loro..

Che volete, o miei giovani, che valgano le leggi dell'ordine morale, quali sono le leggi dell'autorità sociale, se queste non hanno sul fisico il loro impero?

Che valgono le teoriche, che pretendiamo di stabilire alla più certa cognizione e determinazione degli umani diritti e doveri, se una fatale necessità tutto muove e dirige? Non è scuola di diritto la negazione d'ogni diritto.

La teorica dei nuovi orizzonti col suo necessario macchinismo non crea dunque una scuola di giure punitivo; ma le emina tutte compresa se stessa.

A darvene, giovani egregi, le prove, è rivolta la lezione presente.

Le prove io traggo da quella Polemica, di cui dovetti occuparmi nella lezione precedente difendendo contro di quella i nostri vecchi orizzonti.

A procedere colla maggiore esattezza esporrò letteralmente i periodi nei quali l'illustre professore Enrico Ferri, l'acclamatore dei nuovi orizzonti, espone per intero la teorica della scuola positiva criminale, e la giustifica. Non potrete perciò dubitare dell'autenticità della fonte, da cui la traggo.

« Volete (dic'egli a pag. 93) che io vi accenni bre-
« vissimamente la teorica positiva dell' imputabilità quale
« ho abbozzata e sviluppata nel 1881 e nel 1884?

« Eccola nella sua limpida semplicità, onde risolve
« un problema creduto tanto difficile dagli spiritualisti
« in forza di quelle tali loro implicite premesse e da
« me invece risolto . . . . . con un'altra ripetizione del
« famoso ovo di Colombo.

« — L'uomo pazzo o non pazzo, normale od anor-
« male vivendo in società incontra da parte di questa
« una serie continua di reazioni proporzionate alle sue
« azioni.

« S'egli è creduto onesto e benefico, incontra una
« reazione sociale di stima, di simpatia, di protezioni, di

« onori; s'egli è, o è creduto, malefico, incontra una « reazione di difesa, che varia di forme (risarcimento, « manicomio, carcere, eliminazione); ma che sempre... « risponde a quella suprema necessità della propria con- « servazione, che la società, come ogni organismo vi- « vente, sente per sè stessa.... Vale a dire per me, « che l'uomo è responsabile de'suoi delitti a fronte alla « legge criminale, come de' suoi errori economici di « fronte alle leggi dell'ambiente economico, delle sue « colpe morali di fronte alle leggi della pubblica opi- « nione, ecc. *non già perchè sia moralmente o intel- « lettualmente libero, ma soltanto perchè e finchè « vive in società.* Nè più nè meno: chi vive in un dato « ambiente, deve adattarvisi o uscire o perire. Così, per « l'ambiente sociale o giuridico, quel capobrigante che « nell'Italia del secolo XIX è un delinquente, nel centro « dell'Africa sarebbe anche ora un glorioso capotribù, « come sarebbe stato nel medio evo un fortunato ca- « pitano di ventura. Ma egli in Italia, ora, è un ele- « mento antisociale, non assimilabile, e la società lo « respinge da sè o per poco, o per molto, o per sem- « pre, secondo il grado di sua antisocialità o temibilità « per la maggioranza dei cittadini onesti.

« Sta bene che egli da bravo spiritualista dica: Ma « io rubo ed ammazzo secondo voi, perchè una fatalità « del mio organismo fisico o morale, mi ci spinge. — « La società da buona positivista risponde: Ma anch'io « mi difendo da te, perchè la necessità fatale della mia « conservazione me lo impone.

« E del resto la società come punisce, così pre- « mia indipendentemente dalla libera volontà degli indi- « vidui; premia ed onora il poeta o la cantante, il ge- « nerale o l'artista di genio, non perchè dipenda da « loro l'avere estro poetico, voce melodiosa, intelligenza

« superiore, (chè allora se dipendesse da noi, tutti vor-
« remmo essere e saremmo genii) ma solo perchè le
« loro azioni giovano alla società, e questa risponde con
« una reazione benefica ad un' azione benefica.

« E se poi la società stessa quando premia il cit-
« tadino virtuoso crede di seguire una regola diversa
« (per ciò che ne dicono gli spiritualisti istruiti, non
« per ciò che ne pensa istintivamente il popolo) perchè
« crede che l' essere virtuosi o birbanti dipenda dal no-
« stro libero arbitrio, essa s' inganna; perchè l' essere
« virtuosi vuol dire aver sortito da madre natura, o
« dalla grazia divina dicono i credenti, tale tempra
« fisica e morale che ci fa attrarre dal bene, come il
« ferro è attratto dalla calamita e non dal legno. E se
« l' uomo virtuoso è molto più stimabile, per quanto
« meno ricompensato di una cantante, per la sua la-
« ringe fortunata, questo dipende dall' essere la virtù
« una qualità più utile alla società, che non i trilli me-
« lodici di una diva.

« Ecco dunque, nel suo scheletro, la semplice e
« positiva teorica dell' imputabilità, che ora la scuola
« positiva concorde propugna, e per la quale sono troppo
« evidenti, ed ho ricordato troppe volte altrove, le di-
« mostrazioni di fatto perchè io debba ripeterle ».

Fin qui l' onorevole Enrico Ferri, le cui parole ho riportato esattamente.

Alla domanda poi — su che poggi la penale responsabilità: come dimostri la legittimità della difesa? egli ci dà la seguente precisa risposta, che altrettanto letteralmente riporto (pag. 88 e 89):

« La pena è legittima, cioè l' uomo è punibile, cioè
« imputabile, quando tra i motivi che necessariamente

« portarono quella decisione ed azione criminosa sta « anche il disprezzo della minaccia legislativa. Quando « adunque l'individuo non poteva, al momento dell'a- « zione, conoscere o ragionevolmente calcolare la forza « e l'attività di quel motivo legale, esso non è puni- « bile, vale a dire non è imputabile, perchè la sua in- « telligenza non era nello stato normale, cioè comune « alla maggioranza dei cittadini. L'imputabilità adunque « poggia sulla *integrità* (non *libertà*) della ragione u- « mana e *viene misurata* alla stregua di questa.

« Ma un uomo può avere il pieno uso (non la li- « bertà nel senso della scuola classica) della propria ra- « gione, quando viola un diritto altrui, e tuttavia non « essere imputabile, punibile. Il criterio per questa di- « stinzione si ricava dal fondamento del potere penale « esercitato dalla società.

« L'azione umana cade o no sotto la sanzione del « potere sociale, secondo che essa turba o no l'ordine « giuridico, secondo cioè che essa è o no antigiuridica. « Ma la decisione volontaria, e quindi l'azione dell'in- « dividuo, sono l'effetto necessario e indissolubile dei « motivi operanti sopra di lui; dunque i motivi, poichè « danno l'essere a quella volizione ed azione e vi sono « intimamente connessi, sono anche quelli che le quali- « ficano. Per cui se l'azione umana è punibile o no se- « condo che essa è o no antigiuridica, ne viene per lo- « gica necessità che l'azione stessa è punibile o no « a seconda che i motivi di essa sono giuridici o anti- « giuridici. Ragionare diversamente mi sembra difficile. « Ecco dunque a che cosa, senza bisogno di libero ar- « bitrio, si riduce li criterio della imputabilità umana. — « L'individuo che ha violato l'altrui diritto, e conse- « guentemente tutto l'ordine giuridico, non è imputabile « di tale azione, se egli ha agito senza l'uso della ra-

« gione, o se fu spinto a quell'atto da motivi giuri-
« dici » (pag. 80 e 90, Polemica).

Questa, che letteralmente vi esposi, è la ragione giustificativa, che i nuovi orizzonti ci presentano, dell'umana responsabilità nel luogo di quella, che noi fondiamo sull'umana ragione e sulla libertà.

Io spero che se l'acclamatore de' nuovi orizzonti avrà la pazienza di rimirarli ancora con calma maggiore, e vorrà colla diligenza molta, di cui va fornito, perquisirli, discoprirà, che la logica ch'egli possiede, trasportò e collocò in essi, senza ch'egli forse se ne avvedesse, quell'avversato libero arbitrio, quella libertà del volere, che crede di aver lasciato nel logoro armamentario penale degli orizzonti vecchi.

Ed in verità facciamo adesso l'analisi del lungo ragionamento dell'onorevole professore, e vedrete risultarne la prova della mia proposizione.

Alla legittimità della pena l'onorevole professore ci offre due criterii e sono: 1° la integrità della ragione; e 2° l'azione antigiuridica.

Questi, ch'egli chiama criterii, sono propriamente quelli, che noi della classica scuola insegniamo essere i due elementi essenziali del fatto punibile, ossia del reato. — Il primo è il soggettivo morale, che diciamo *della volontà* — il secondo è l'oggettivo materiale, che diciamo *del danno legale* o *fatto ingiusto, azione antigiuridica, effettiva violazione della legge.*

Parrebbe adunque che i nuovi orizzonti fossero concordi con noi. — Mai no: mi risponde l'onorevole professore. — Voi della scuola classica nel vostro elemento soggettivo fate entrare la volontà libera, quella libertà del volere che noi della scuola positiva affatto escludiamo. — Noi ammettiamo che debba intervenire « la *inte-*

grità della ragione » ma non parliamo punto di « *libertà* del volere ».

Adagio, soggiungo io pure: facciamo insieme il commento e l'analisi di ciò che, data l'esistenza di una azione *antigiuridica*, deve essere avvenuto nel soggetto agente per costituirla esteriormente compiuta; e vedremo allora se nella proposizione « *integrità dell'uso della ragione* » vi siano implicite le psichiche facoltà, che noi esplicitamente indichiamo co' loro nomi.

Il commento per buona ventura me lo somministra lo stesso professore nel successivo periodo, nel quale mi spiega quale si debba considerare azione antigiuridica; e mi dice, essere antigiuridica l'azione che « risulta da una decisione volontaria *effetto* e l'una (azione) e l'altra (decisione volontaria) *necessario ed indissolubile dei motivi antigiuridici operanti sopra l'agente* ».

Se tutto ciò sia vero, lo vedremo tra breve. Intanto mi preme di richiamare su quello, che qui è detto, la vostra attenzione; e mi dovrete accordare, che il professore mi autorizza a conchiudere, che la psicologia sperimentale dei nuovi orizzonti analizzando l'azione umana antigiuridica, la trova risultare, come la troviamo noi, da questi tre elementi od atti psichici: 1.° un atto della ragione (intelligenza che conosce); 2.° un atto della volontà che decide (decisione volontaria); e 3.° un'azione estrinseca.

Ora se l'azione antigiuridica è l'effetto della intelligenza e della decisione volontaria; e se la decisione volontaria è l'effetto della integrità della ragione; io devo dunque ritenere, che nel criterio « integrità della ragione » stia inchiusa la capacità di pronunciare la volontaria *decisione*.

Quand'è così (e logicamente e nel fatto lo è) io

trovo ammessi dalla scuola positiva criminale i tre elementi medesimi, o le tre psichiche facoltà, che noi spiritualisti della scuola classica abbiamo ammesso costantemente — intelletto, volontà, forza esecutrice (scire, velle, posse). — Dov'è dunque l'orizzonte nuovo se quello che mi viene presentato per nuovo è tuttavia il nostro vecchio?

Eh no! qui mi grida ancora l'onorevole professore. — La scuola positiva nuova, ammettendo pure la *volontà* oltre la *intelligenza*, non ammette però nè di quella nè di questa la *libertà*. La decisione volontaria e l'azione sono (egli dice) *il necessario indissolubile effetto dei motivi determinanti*; e quando si dice *necessario indissolubile* si esclude esplicitamente il *volontario libero*.

Che lo si dica è un fatto: ma che il detto corrisponda alla realtà, al vero, lo nego. Perciocchè alla mia volta ho da osservare, che mi si dice altresì *decisione volontaria*, e quando si adopera la parola *decisione* si accenna a quello stato dell'animo nostro nel quale esso si trova quand'è fra il sì e il no e sceglie o l'uno o l'altro come vuole — decide.

Decisione è frutto di podestà elettiva. Quando poi le si dà l'aggettivo di *volontaria*, la si riconosce derivare non dall'intelletto, che mette innanzi il sì ed il no; ma dalla volontà che fa suo o l'uno o l'altro per attività sua propria. — Se necessità a ciò la costringesse non deciderebbe, non eleggerebbe; ma eseguirebbe, subirebbe. Gli atti psichici sono diversi ed il senso comune trovò altrettanto diverse le parole a significarli.

Ed il potente criterio dell'illustre professore condusse lui pure a riconoscere e a pronunciare con appropriate parole il grande atto psichico della volontà, chè lo disse decisione volontaria. Ond'è che *decisione vo-*

lontaria, effetto *necessario ed indissolubile* di motivi *determinanti* è contraddizione.

E di fatto, ponendo seria e ferma attenzione agli atti psichici che si compiono nell'animo nostro quando esso esercita la facoltà volitiva, scorgiamo (come già vi dissi nell'antecedente lezione e giova ripeterlo) che i motivi, che sono le cause impulsive poste innanzi dallo intelletto, non legano la volontà, non la necessitano, non la costringono, ma solamente la destano, la richiamano a sè, l'eccitano; ed essa sente in sè medesima la podestà di accoglierli o no e di appetire o non l'oggetto a cui la rivolgono e per cui la consigliano.

Fra i motivi per cui si vuole, e l'oggetto o il fine da volersi, corre grande il divario. Altro è ciò che si vuole (il voluto); altro il motivo per cui lo si vuole. Mettiamo attenzione alla diversità, e troveremo che la decisione volontaria e l'azione non sono il necessario indissolubile effetto del motivo. Tanto ciò è vero, (perdonatemi anche questa ripetizione) che talvolta il motivo non si avverte neppure, talvolta riesce indifferente; talvolta si vuole perfino contro il motivo riconosciuto.

Laonde possiamo conchiudere, che se per consumare l'azione, che la intelligenza presenta, è necessario che avvenga la decisione della volontà, questa non potrebbe prenderla se padrona non fosse di sè, e perciò libera. Nè si potrà logicamente attribuire alla volontà una decisione che da lei non derivi; ma sia il necessario prodotto di altre cause. Alla volontà non può attribuirsi che l'atto suo, e perciò non dovrà rispondere che di sole quelle azioni, delle quali è la libera cagione. Lo che vale il dire, che l'uomo è capace d'imputabilità morale, ed è causa di morale responsabilità solo in quanto ha nella volontà libera il primo principio d'ogni sua azione. Laonde l'azione non può cadere sotto l'ordine morale

e perciò non può produrre effetti morali, fra i quàli i penali, se non è il prodotto della libera volontà, che sola costituisce l'ordine morale.

Questa è la conseguenza che deriva dal criterio ammesso dai nuovi orizzonti, che alla legittimità della pena domanda la integrità della ragione « il pieno uso della ragione ». Perciocchè, allora la ragione interviene nella sua integrità quando fa uso di tutte le psichiche facoltà che la costituiscono, e queste intervengono colle proprietà loro naturali essenziali. — Dunque sano e senza errori l'intelletto — sana e senza pressioni, coazioni, cioè libera, la volontà — sana, cioè potente ed efficace e libera, la forza esecutiva.

Ed ora mi faccio all'altro criterio proposto dalla nuova scuola positiva, ossia all'elemento materiale del reato — l'azione antigiuridica.

Ov'è che nei nuovi orizzonti si trova la qualità di antigiuridica dell'azione? Nei motivi determinanti; mi risponde quella scuola. Secondo che questi siano o non antigiuridici, è o non è per lei antigiuridica l'azione.

E nei nuovi orizzonti così doveva essere, perchè in essi la decisione volontaria e l'azione sono presentate, come vi dissi, necessario indissolubile effetto dei motivi.

Ma dimostrato che l'azione non è la realizzazione del motivo, ma sì dell'ideato, cioè dell'oggetto o fine voluto; e dimostrato che il motivo è cosa diversa da questo; ne segue, che non possiamo prendere a criterio della giustizia od ingiustizia dell'azione la qualità del motivo per cui la si compie; ma bensì la qualità della sua materia od oggetto; e sarà antigiuridica se avrà per oggetto la violazione del diritto altrui; o in altri termini, la trasgressione del dovere giuridico dell'agente — se no, sarà giuridica, qualunque sia il suo motivo.

E di fatto i motivi potranno essere giuridici e

buoni in sè stessi; ma l'azione voluta essere ingiusta, perchè tale la rende il suo oggetto. — Chi mosso dalla compassione dell'altrui miseria, ruba al ricco per fare l'elemosina, commette azione antigiuridica, viola il diritto della proprietà altrui sebbene il motivo « far elemosina » sia in sè stesso tutt'altro che antigiuridico: sia invece e bello e santo. — Il repubblicano che mosso da sentimento patriottico di giovare ai suoi concittadini ammazza il principe, commette azione iniquissima — l'assassinio politico — eppure considerato e giudicato in sè stesso il motivo, ha del nobile e del generoso e del santo qual'è l'amore di patria.

E così di seguito, chè considerando i motivi imaginabili di molti e molti misfatti, potrei citare lunga serie di esempi a convincervi, che non sono i motivi determinanti, che rendano antigiuridica la decisione volontaria e l'azione; ma bensì e sempre l'oggetto voluto. Il quale però talvolta può esso medesimo costituire il motivo, come quando nell'attuale necessità della difesa della propria vita, l'aggresso vuol ferire od uccidere l'aggressore per salvare sè stesso. Il motivo dell'uccidere è ciò che si vuole, cioè il salvarsi. Ma non è come motivo che va giudicato, ma sì come fine.

Ciò non pertanto la classica scuola si compiace, che anche nei nuovi orizzonti l'azione per essere punibile deve avere la qualità di *antigiuridica* — essere la violatrice dell'ordine giuridico.

E con ciò si potrebbe dire che nelle ultime conchiusioni le due scuole si trovino d'accordo. Imperciocchè ammettono tutte e due che la società, avendo il diritto di esigere a propria salvezza l'inviolabilità dell'ordine giuridico, ha diritto di colpire di pena colui che usando della integrità della ragione viola con decisione volontaria l'ordine giuridico. Senonchè su questo

punto i nuovi orizzonti si abbuiano, e mutano posizione. E di vero, discorrendo l'illustre professore sulla punibilità dell'agente, ossia sulla responsabilità dell'uomo, egli dice (pag. 94) che l'uomo è responsabile « non già per« chè sia moralmente e intellettualmente libero, ma sol« tanto perchè e finchè vive in società. — Nè più nè « meno; chi vive in un dato ambiente deve adattarvisi « o uscirne o perire ».

« L'uomo pazzo o non pazzo, normale od anormale « vivendo in società, incontra da parte di questa una « serie continua di reazioni proporzionate alle sue a« zioni .... s'egli è o è creduto malefico incontra una « reazione di difesa, che varia di forme, ma che sem« pre risponde a quella suprema necessità della propria « conservazione, che la società, come ogni organismo « vivente, sente per sè stessa ».

Se dovessi interpretare codesto periodo nel senso, che a prima giunta sembrerebbe il naturale giuridico, non avrei che ridire, e tutta la classica scuola vedrebbe in esso ripetute le sue idee. Imperciocchè parrebbe suonare che l'uomo che vive quale cittadino di una civile società, debba rispettare le leggi di lei se vuole goderne la protezione e l'aiuto: nè possa ragionevolmente muover lamento, se, disprezzando egli quelle leggi e turbando l'ordine giuridico che a propria salvezza la società deve mantenere, questa lo sottoponga alla punizione che dall'ordine stesso è reclamata.

O adattarsi, direbbe anche la nostra scuola, a quell'ambiente o uscirne e perire. — Chè al diritto della società, corrisponde il dovere giuridico del cittadino. — Ma la cosa non è così. — La scuola positiva dei nuovi orizzonti, che dapprima vi accorda la distinzione dell'ordine fisico dall'ordine morale; che vi accorda che la pena sia legittima allora che il delinquente abbia

commesso nell'integrità dell'uso della ragione un'azione antigiuridica, vi dice adesso in modo chiaro e netto, che lo tiene responsabile *non già perchè moralmente o intellettualmente libero,* ma *soltanto perchè e finchè vive in società* — e pazzo o non pazzo, normale od anormale, vivendo in società incontra da parte di questa la qualunque reazione che ella crede necessaria d'infliggergli. Dunque, sebbene l'agente *non sia imputabile moralmente dell'azione,* pure se questa si appalesi *materialmente* contraria alla legge (antigiuridica) egli dovrà subire la punizione che la legge minaccia all'azione.

Ed eccovi il ginepraio in cui si caccia quella scuola per volere la negazione del libero arbitrio; e cade così nelle contraddizioni le più manifeste.

E che? voi che ponete a criterio della legittimità della pena la integrità della ragione (e potreste dire: il perfetto discernimento) mi dite adesso che sarà colpita giustamente da pena anche se da quella integrità non derivi? Avremo adunque un *delinquente* anche nel *pazzo?* anche nello *sventurato?* anche in colui, che commise l'azione antigiuridica solo materialmente e per mero fortuito caso? Sì — mi risponde l'onorevole Enrico Ferri — L'azione è antigiuridica: e basta. Chi la commise od ommise è per la scuola positiva *un delinquente* e deve sopportare la punizione che a propria difesa la società gli infligge.

Ed eccovi, miei egregi giovani, come sia che quella scuola venga fuori colla strana classificazione dei delinquenti — in *delinquenti alienati* o pazzi — *delinquenti nati,* che ora lo stesso profess. Lombroso riconosce per pazzi, — e *delinquenti di occasione,* che per noi sono i soli e veri *delinquenti* — e così via.

Ma questa è una contraddizione colle premesse.

Imperciocchè quando la scuola asserisce che l'azione punibile dev'essere *antigiuridica* — e la considera antigiuridica quando sia il necessario effetto di una decisione volontaria, effetto di motivi antigiuridici, ci fa entrare nel campo morale, nel campo della psiche, nel quale solo è possibile l'impero della legge, cioè del potere legislativo della società, il quale intende colla sua legge d'illuminare le intelligenze e di vincolare, obbligare non il fisico, ma la volontà. Dunque azione imputabile *moralmente* e non materialmente.

E così dev'essere, se come insegna l'illustre professore, l'azione deve procedere dall'agente che agisca nella integrità della ragione; e tanto più se fra i motivi determinanti della volizione e dell'azione, vi debba essere, com'egli insiste, il disprezzo della minaccia legislativa. E se così dev'essere anco per la scuola positiva, tant'è che anch'essa venga con noi e dica che senza dolo e senza colpa non vi è penale responsabilità — l'azione materialmente dannosa non è legalmente imputabile.

Tolti il dolo e la colpa non ci resta che il caso, e su questo non ha suo impero la legge morale destinata a governare gli atti della volontà — atti umani — il caso non è fonte nè di diritti nè di obbligazioni; e se per avventura esso modificasse, alterasse una qualsiasi condizione giuridica, la legge morale non può pronunciare su di esso che questa decisione — « l'alterazione rimanga a chi n'è colpito — casum sentit dominus. » — Punire chi senza volontà, senza dolo, e senza colpa, fu materiale cagione di un fatto dannoso è lo erigere in delitto il caso; è commettere una iniquità.

Eppure, secondo l'onorevole Ferri, anco il caso è punibile. E per giustificare cotale proposizione, egli invoca l'autorità del diritto romano, l'autorità del codice penale sardo; e l'autorità dello stesso codice civile

italiano. Egli invoca il penale sardo perchè questo punisce come reati dei fatti che appella *involontarii.* — Ed invoca tanto il penale quanto il civile perchè vogliono responsabili penalmente e civilmente anco i terzi che non commisero l'atto nocivo e reo.

Ma noi potremo ripetere a lui ciò ch'egli a noi dice, cioè che le autorità degli uomini non sempre valgono la verità — e che contro natura s'infrange qualunque autorità. — Senonchè dobbiamo opporgli che le autorità ch'egli invoca gli fanno realmente contro. Perciocchè se coll'acuto intelletto ch'egli ha, raffronterà i testi romani che fanno all'uopo, e ne penetrerà nello spirito, vedrà che quei giureconsulti non erano così indietro nella scienza delle teorie morali da identificare le azioni volontarie con le casuali, e da estendere del pari alle une ed alle altre l'idea di delitto. — Contro l'avvocato Massa di Mentone che, tempi addietro, simile accusa aveva scagliato contro la sapienza romana, insorse difensore Gian Domenico Romagnosi e la dimostrò del tutto infondata. (6)

E l'aggettivo d'*involontarii* dato dal codice sardo ad alcuni fatti che dichiara punibili (omicidio, ferite, percosse, art. 554-557), è aggettivo che ognuno, che metta per poco la sua attenzione, al modo nel quale è definito dallo stesso codice lo trova equivalere all'aggettivo *colposi,* che è dato a que'fatti medesimi dalla scienza, ed in Italia dall'altro codice, esattissimo ne' vocaboli, ch'è il toscano.

E se civilmente e penalmente si chiamano responsabili anche di coloro, che il fatto non commisero, vedrà l'illustre professore che vi sono chiamati quei soli, che, essendovi obbligati, mancarono di usare la debita diligenza e cura per impedire che il fatto dannoso si commettesse; e sono perciò *in colpa.*

E pertanto la proposizione della nuova scuola positiva « l'uomo è responsabile de' suoi delitti di fronte alla legge criminale, come de' suoi errori economici di fronte all'ambiente economico, delle sue colpe morali di fronte alle leggi della pubblica opinione, ecc. non già perchè sia moralmente o intellettualmente libero; ma soltanto perchè e finchè vive in società » è proposizione vera nella parte prima, che afferma; è falsa, falsissima e contradditoria nella parte ultima che nega. — È vera in quanto dice, che l'uomo vivendo in società deve adattarsi all'ambiente sociale e regolare la sua condotta secondo le leggi, altrimenti risponderà delle violazioni. È vera finchè mi accenna, che deve rispondere di fronte alle leggi criminali, come deve subire le dannose conseguenze delle violate leggi su qualunque altra materia. È la teorica della sanzione, ch'io medesimo invoco ed ho prediletta. Non v'è legge senza sanzione, nè nell'ordine fisico, nè nell'ordine morale. Il divino creatore dell'universo imponendo le sue leggi le munì tutte della rispettiva sanzione. Guai chi la tocchi! Ma la sanzione, parte integrante della legge, non vale che pel soggetto alla legge e dev'essere pur essa corrispondente alla qualità della legge — fisica nell'ordine fisico, morale nell'ordine morale. La legge criminale è dell'ordine morale: dunque non può colpire se non i suoi obbligati, e colpirli in quanto moralmente agenti; e per usare le parole de' nuovi orizzonti, agenti nella integrità della loro ragione. — Dunque falsa e contradditoria la seconda proposizione, che non sia necessario che l'uomo sia moralmente o intellettualmente libero per essere responsabile de' suoi delitti di fronte alla legge criminale, che regola i liberi agenti. Restringiamoci pure al diritto criminale della civile società ed esigiamo pure che il diritto di punire sia un attributo di lei, sicchè valga

per l'uomo in società; ma non neghiamo che per la sua applicazione non richieda che l'uomo abbia la capacità di adattarsi com'ente ragionevole e perciò libero.

E così essendo la realtà delle cose, a torto l'illustre professore, dice che la società s'inganna quando crede che l'essere virtuosi o birbanti dipenda dal nostro libero arbitrio, dalla nostra volontà. No, dico io, non s'inganna. Perciocchè è vero, e chi può negarlo? che il temperamento che ciascun individuo ha sortito da natura; la più o meno forza fisica o psichica; l'ambiente nel quale nasce e vive, e perfino, ammettiamole pure per quel che valgono, le provenienze ereditarie, l'atavismo, hanno sul morale dell'individuo il loro influsso; ma l'esperienza, a cui colla nuova scuola vogliamo avere ricorso, che c'insegna essa che proprio non corrisponda allo insegnamento della scuola classica? L'esperienza ci rivela che la ragione è data all'uomo perchè egli domini sè stesso; e la ragione è dominatrice potente ed ella nella sua integrità sa farsi valere. Che se però quegli elementi accidentali giungessero a tanto da togliere l'uso della ragione e la podestà del volere, la nostra scuola li valuta siffattamente, che, ponderatili nella precisa e rispettiva importanza non vede in lui, che ne subì l'impero, un delinquente, ma tutt'al più uno sventurato: e se a tanto non giungono da togliere la responsabilità, li valuta per diminuirgliela proporzionatamente. Invece la nuova scuola che fa? Anche a questi sfortunati ed infelici affibbia il nome di *delinquenti* e da delinquenti li punisce e perfino ne minaccia la eliminazione.

Oh no! la nostra scuola obbedisce al dettame della comune coscienza, e il cretino valuta da cretino e lo compassiona e l'aiuta, non lo tratta da reo. Ella ammira, invidia l'uomo di genio, l'uomo di sommo intelletto

e di tenace volontà; ma non lo loda e lo premia se non quando egli abbia usato del suo intelletto e della sua volontà al bene altrui; e cioè, quando egli si è fatto virtuoso; e lo biasima e punisce quando usando dell'intelletto e della volontà ha fatto il male; si fa birbante; e lo premia e lo punisce in ragione del bene o del male che ha fatto e cioè di quello di cui egli fu la vera causa efficiente; pel *bene* e pel *male operato da lui*, perchè da lui voluto.

Così il poeta o la cantante, il generale o l'artista di genio, a cui allude l'illustre Enrico Ferri (Polemica, pag. 94) non si premiano ed onorano per le loro doti considerate in se stesse soltanto; ma perchè esercitate da loro che le posseggono, ed in quanto da loro esercitate; e perciò si premia ed onora il volontario uso fattone dal possessore. Oh quante volte ci dogliamo che avendo taluno sortito da natura doti eminenti e feconde, non voglia esercitarle a bene altrui! Ripetiamolo: è proprio il volere divenuto azione che noi onoriamo e premiamo.

Dunque la deduzione logica non può essere che questa — la reazione sociale dovendo corrispondere alla qualità dell'azione, non potrà pigliare indole e natura di punitiva se non contro l'azione antigiuridica, che sia la violazione del dovere giuridico, commessa dall'obbligato usando della integrità della sua ragione; e cioè contro l'uomo responsabile moralmente o per dolo o per colpa, e la sua responsabilità *sarà misurata alla stregua della integrità della sua ragione.* E questi è il solo vero delinquente. Ogni altro che commetta un'azione antigiuridica materialmente, non è delinquente; chiamarlo tale è iniqua contraddizione. — E la comune coscienza agl'infelici che perduto l'uso della ragione commettono atti, i quali in sè stessi si presentano antigiuridici, cioè dannosissimi, vuole data la com-

miserazione, e prodigate le cure di salvezza e di salute e non li chiama delinquenti; e qualora si debba per ciò privarli della libertà, saranno da chiudersi in manicomi di salute e non di pena. Chè al pazzo devono somministrarsi i rimedi allo intelletto per le idee; al delinquente i rimedi più specialmente alla volontà, perchè delle rette idee è già capace. Il pazzo va dunque trattato in modo diverso dal delinquente; ed è un errore il confonderli insieme colla medesima denominazione. Ed io perciò non posso adagiarmi al moderno andazzo di chiamare *criminali* que' manicomi, nei quali si rinchiudono i pazzi pericolosi, che commisero atti violenti e dannosi. Se pazzi li giudicate da doverli affidare a luoghi di salute, non attribuite a loro una qualità che insulti alla loro sventura; e quanto sono più furenti e pericolosi, e tanto più meritano la compassione e le cure. Il manicomio dei furenti pericolosi, non deve destare l'idea del carcere di pena, e perciò come non dev' essere, così non deve neppure chiamarsi col titolo di *criminale*. Quest'è la mia franca opinione, la quale trova un autorevole appoggio in Inghilterra, dove non *criminali*, ma con maggiore umanità e con esattezza si dicono « Asili di Stato » (Stateasylums).

Non temete poi, che a questa guisa noi neghiamo alla società civile il diritto della vagheggiata reazione a difesa. — No; glielo riconosciamo nella maggiore larghezza; ma lo vogliamo precisato meglio nell'indole e nella natura, ed obbediamo anche in ciò al dettame della comune coscienza, che impone di distinguere difesa da difesa e a ciascheduna specie dà il proprio nome, e per ciascheduna determina le maniere diverse di effettuarla. La difesa penale ha sua propria natura, nè può farsi valere che contro gl'imputabili nell' ordine morale.

Del che non dovrebbe darmi la negativa l'onorevole

E. Ferri; perchè annoverando egli in via di esempio alcuni fatti simili a quelli che io riferii, scrive a pag. 91 della Polemica le precise: « In tutti questi casi la coscienza morale degl' individui e dei popoli civili fa una distinzione marcatissima, e nell' una ipotesi ammette la giustizia della pena, nell' altra la nega riconoscendovi un infortunio, un atto doveroso anzichè un delitto ». E com' è dunque ch' egli sostenga la tesi: « che l'uomo è punibile non perchè moralmente libero, ma perchè vivente in società e quindi punibile anco per le azioni materialmente antigiuridiche? »

Conchiudiamo. — Il diritto di punire è bensì diritto di difesa, e, se vi piaccia, di forza repulsiva; ma di difesa diretta, immediata della legge, di cui diviene parte integrale, perchè sua sanzione acciocchè l' obbligato s' induca ad obbedirla. Morale la legge, morale la sanzione, moralmente obbligato il soggetto: non può questi risponderne se non in quanto l'abbia moralmente violata.

E posto che l'ordine sociale ha per fine il bene degli esseri governati, la loro conservazione, il perfezionamento; ne segue che la pena che in sè stessa è un male non possa trovare la sua giustificazione se non nella necessità. Ed è perciò che per essere legittima dev' essere necessaria. I provvedimenti adunque che sotto nome di *sostitutivi penali* sono suggeriti dall' onorevole professore Ferri, sono per la scuola classica provvedimenti che giuridicamente sono obbligatori e devono premettersi all' esercizio del diritto punitivo. La scuola classica lo ha sempre insegnato e va ripetendo tuttavia col Romagnosi « che non si può con diritto ricorrere all' uso dei castighi se non dopo di avere esauriti tutti i mezzi non penali, valevoli a prevenire le tentazioni criminose » (7).

Giovani egregi, una speranza io vo accarezzando ed è questa, che i nuovi orizzonti che mettono la loro base sulla integrità della ragione, e, vuol dire, che distinguono il mondo fisico dal mondo morale, e fanno dell'uso della ragione uno dei criteri della legittimità della pena, sentiranno il bisogno di non allontanarsi, per sussistere, dagli orizzonti vecchi.

Ed in verità il lavoro che nei nuovi si va maturando, sarebbe vano e senza motivo e scopo, qualora ogni deliberazione volontaria non fosse che necessario prodotto di un fatale meccanismo della mente d'ogni singolo individuo. Datemi allo incontro l'umana libertà, il libero arbitrio, ed il lavoro dei nuovi orizzonti è di sommo rilievo, è anzi necessario, perchè concorre a dare soluzione al problema sulle cause che tolgono e scemano la morale responsabilità degli atti umani, che sul libero arbitrio si fonda.

In questo senso e per questo bisogno studieremo più sempre l'antropologia, nella sua integrità che diverrà la vera antropologia a servizio della criminologia. Sarà così che la scienza del giure punitivo farà paghi i voti del civile consorzio, che ai cultori di lei chiede le norme giuste ed efficaci per la sicurezza sociale.

NOTE.

(1) La teorica, che da oltre nove lustri vo professando dalla cattedra di questa R. Università, è tutta fondata sulla libertà umana, la cui prima radice è il libero arbitrio. — É la teorica della *sanzione giuridica* od altrimenti, della *conservazione dell'ordine giuridico*, il quale risulta dal complesso delle leggi, che obbligano le umane volontà costitutive dell'ordine morale. Questa teorica parte dal principio, che la legge è tale in quanto abbia una sanzione. Se la intrinseca non è sufficiente è necessario aggiungervi la estrinseca, la quale può consistere o nella promessa del premio, o nella minaccia della pena. Questa però essendo in sè stessa un male non può trovare la sua giustificazione se non nella *necessità*. Per conseguenza, alla Società civile compete il diritto di punire in quanto a lei compete la podestà di fare le leggi, e di pretenderne l'esecuzione. Ma non può ricorrere alla sanzione punitiva se non in quanto vi sia indotta dalla necessità. Ond'è che prima di ricorrere alle punizioni ella ha il dovere di dare opera a tutti i provvedimenti idonei e necessari a prevenire le violazioni delle leggi: e ha perfino il dovere di premettere alla irrogazione della pena la legale minaccia. Di quà viene che il diritto di punire nella teorica della sanzione ha due distinti momenti: il primo è quello della legale minaccia ed in questo è — prevenzione mercè la intimidazione — intende di agire sull'animo dei possibili futuri delinquenti per indurli all'obbedienza della legge, è conservazione dell'ordine giuridico; tutela giuridica. Il secondo momento è quello della effettiva irrogazione della pena dopo avvenuta, e perchè avvenuta la disobbedienza; ed in questo è atto di giustizia, è applicazione di legge, espiazione del mal fatto — restaurazione dell'autorità della legge — reintegrazione del turbato ordine giuridico — far regnare il diritto.

Le opere nelle quali ho sviluppato a miei scolari la teorica surriferita in tutta la sua estensione sono specialmente le seguenti:

1ª — Corso elementare di diritto natnrale o razionale — Vol. 3 in-16°. Padova, coi tipi di A. Bianchi, an. 1849 (vedi Vol. I°, pag. 262 a 296 — e Vol. III° pag. 131 e pag. 209 a 233).

2ª — Corso elementare di diritto naturale o razionale — Seconda edizione compendiata e migliorata — Vol. 2 in-16° — Padova, coi tipi di A. Bianchi, an. 1855 (vedi Vol. I° pag. 168 a 173 e Vol. II° pag. 95 e pag. 158 a 173).
Su questa seconda furono a Napoli fatte più edizioni.

3ª — Elementi e studi proposti a suoi scolari sui punti fondamentali della scienza e della legislazione penale, avuto specialmente riguardo al codice penale austriaco e sue novelle. — Padova, tipografia Bianchi. — Anno 1863. Un Volume.

4.ª Diritto penale filosofico e positivo austriaco avuto speciale riguardo alle provincie lombardo-venete — Un Vol. — Padova, tip. Bianchi, an. 1866.

5.ª Diritto e Procedura penale esposti analiticamente ai suoi scolari — Padova, tipografia Sacchetto, an. 1874 e 1875.

(2) Vedi fra gli altri il resoconto sulla Memoria del prof. Buccellati — « il nihilismo e la ragione del diritto e del processo penale » — nella Rivista Critica delle scienze giuridiche e sociali diretta da F. Schupfer e G. Fusinato. Anno I°, pag. 71; e il resoconto sul Saggio critico del prof. Lucchini, col titolo: « I semplicisti (antropologhi, psicologi e sociologi) del Diritto Penale » nell'Opinione (Roma) an. 1886, N. 186, 188 e 192.

(3) Vedi Polemica in difesa della scuola criminale positiva per C. Lombroso, E. Ferri, R. Garofalo, G. Fioretti. — Bologna. Nicola Zanichelli 1886.

(4) Per Decreto Reale si rese biennale il corso del Diritto e della Procedura Penale coll'anno accademico 1885-86.

(5) Ribot — Les maladies de la volontè: Paris, 1883 — e Ferri E. nella 2ª edizione dei Nuovi Orizzonti p. 43-44.

(6) Vedi l'edizione di Milano. — Scritti penali, Vol. II, pag. 477.

(7) Vedi Vol. IV edizione De Giorgi pag. 343 e vedi pure la Par. III, lib. I, Capo III della Genesi del Diritto Penale a pag. 136 dello stesso volume.

Prezzo Lire UNA